



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"
Scuola dell'infanzia – primaria – secondaria di I grado
20095 – CUSANO MILANINO (MI) – Viale Roma 27
cod. fisc. 83049760156 – tel. 02.6196097
email: miic8ay00d@istruzione.it – miic8ay00d@pec.istruzione.it
www.icgio23.edu.it



CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO

All. a approvato con delibera n. 20 del CD del 15 novembre 2022

Il D.Lgs. 62/2017, all'art.6, interviene sull'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno può essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Il Consiglio della Classe analizza il processo di maturazione di ciascun alunno nell'apprendimento considerando in particolare:

la situazione di partenza;

situazioni certificate di disabilità;

situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;

condizioni personali e specifiche che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità;

frequenza irregolare;

l'andamento nel corso dell'anno, valutando:

le risposte positive agli stimoli e ai supporti personalizzati ricevuti;

la costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;

l'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;

il miglioramento rispetto alla situazione di partenza;

partecipazione a corsi extracurricolari.

Firmato digitalmente da DANIELA VOTO

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, a maggioranza o all'unanimità, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.

Il docente di Religione o di Attività Alternativa all'I.R.C. esprime un giudizio e partecipa alla valutazione soltanto per gli alunni che si avvalgono.

I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli allievi della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, sia o no certificati. Se ci sono più docenti di sostegno che seguono lo stesso allievo, questa partecipazione deve "confluire" su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale "uno", per qualsiasi allievo, sia o no certificato.

I docenti del Consiglio di Classe valuteranno di non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante siano stati attivati interventi di recupero e/o sostegno e/o mezzi dispensativi e compensativi.

In particolare, il Consiglio di Classe valuterà la non ammissione in presenza di numerose insufficienze lievi (voto 5) e insufficienze gravi (voto 4) nelle discipline oggetto di valutazione curricolare, secondo quanto segue:

	DISCIPLINA 1	DISCIPLINA 2	DISCIPLINA 3	DISCIPLINA 4	DISCIPLINA 5
CASO 1	5	5	5	5	5
CASO 2	4	5	5	5	–
CASO 3	4	4	5	5	–
CASO 4	4	4	4	–	–

La non ammissione, in ogni caso, deve essere deliberata dal Consiglio di Classe a maggioranza o all'unanimità, dopo avere attentamente valutato il quadro complessivo della situazione dell'alunno e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

- carenze nelle abilità fondamentali;
- mancato raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento;
- mancati progressi rispetto al livello di partenza;
- inadeguato livello di maturazione;
- mancato studio sistematico delle discipline;
- scarsi interesse e partecipazione a seguire le lezioni;

- mancanza di impegno

I criteri su esposti terranno conto, inoltre, della peculiarità di ciascun alunno e saranno calati nel contesto della classe di appartenenza.

La non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato è deliberata dal Consiglio di Classe, in modo automatico, nei seguenti casi:

1) non aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (25% di ore di assenza), fatte salve le eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.

- tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali: 990 ore annuali 742,5 ore di presenza, ovvero 247,5 massimo ore di assenza.
- Tempo scuola prolungato, corrispondente a 36 ore settimanali: 1188 ore annuali, 841 ore di presenza, ovvero 347 ore di assenza.

2) provvedimento disciplinare di esclusione dallo scrutinio

Il Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del **DPR n. 249/1998**, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008.

La valutazione del comportamento non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).

Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, c. 9 bis)

Per la sua applicazione devono concorrere tutte le seguenti condizioni:

- 1) ipotesi di recidiva, nel caso di fatti che violino la dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (art. 4, cc. 9 bis e 9 ter)

Nei casi più gravi di quelli di cui al punto 4, ed ove concorrano le stesse condizioni, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 8 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

**CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 62/2017, Art. 6, comma 5 *Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo.*

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso in decimi senza frazione decimale, anche inferiore al sei, dal consiglio di classe – nel corso di una seduta a ciò dedicata – considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

**CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

I criteri per la definizione del voto di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, deliberati dal collegio dei docenti sono i seguenti:

1. la media dei voti di tutte le discipline del secondo quadrimestre di classe prima, esclusi i giudizi di comportamento e di religione;
2. la media dei voti di tutte le discipline del secondo quadrimestre di classe seconda, esclusi i giudizi di comportamento e di religione;
3. la media dei voti di tutte le discipline del primo e del secondo quadrimestre di classe terza, esclusi i giudizi di comportamento e religione
4. la media dei quattro voti di cui ai punti 1., 2. e 3.

La media di cui al punto 4 può essere modificata, per eccesso o per difetto, tenendo in considerazione i seguenti, ulteriori criteri:

5. la situazione di partenza;
6. i progressi o regressi registrati nell'anno scolastico in corso e nel triennio;
7. l'impegno dimostrato nel corso del triennio, rapportato alle potenzialità personali;
8. l'atteggiamento manifestato, nel triennio, nei confronti dell'offerta formativa pianificata dall'istituzione scolastica.
9. la presenza di insufficienze in una o più discipline

Il dirigente scolastico

Dott.ssa Daniela Voto